



Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Regolamento svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali.

(Ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

Versione aggiornata con delibera 30 Agosto 2023

REGOLAMENTO SVOLGIMENTO TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI SPEDIZIONIERE DOGANALE

ART. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per “tirocinio” si intende il periodo di addestramento a contenuto teorico-pratico del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Spedizionario doganale;
- 2) per “Tirocinante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di spedizionario doganale;
- 3) per “professionista” si intende lo spedizionario doganale iscritto all'albo professionale ai sensi della L1612/1960
- 4) per “Consiglio Territoriale” si intende il Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali territorialmente competente.

ART. 2 - Accesso al periodo di tirocinio e modalità di svolgimento

- 1) Il periodo di tirocinio è stabilito in dodici mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione di Spedizionieri doganali. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio della laurea nelle materie in una delle materie di cui alla convenzione quadro.
- 2) L'aspirante tirocinante che intende svolgere il tirocinio per l'accesso alla professione deve presentare la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, debitamente sottoscritta dall'interessato, al Consiglio territoriale in cui è iscritto il professionista affidatario, utilizzando l'apposita modulistica.
- 3) La domanda contiene specifica dichiarazione di responsabilità, resa dall'interessato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, da cui risultino i seguenti stati e condizioni:
 - a. data e luogo di nascita,
 - b. residenza,
 - c. certificato di cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. o di uno Stato estero a condizione di reciprocità,
 - d. certificato carichi pendenti,
 - e. certificato casellario giudiziale
 - f. titolo di studio diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- 4) Nella domanda devono essere indicati la sede presso la quale si intende svolgere il tirocinio, il nome del professionista affidatario e del tutor.

Alla domanda vanno allegati.

 - a) la ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l'iscrizione al registro nelle misure stabilite e con le modalità previste dal Consiglio territoriale;
 - b) due foto formato tessera;

- 5) A seguito della presentazione della domanda di tirocinio, il Consiglio territoriale competente provvede all'iscrizione dell'aspirante nel registro dei tirocinanti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.
- 6) L'iscrizione dell'aspirante nel registro dei tirocinanti da parte del Consiglio territoriale competente è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
- 7) All'atto dell'iscrizione del tirocinante nel registro di cui al presente articolo, il Consiglio territoriale competente provvede all'immediata comunicazione delle generalità del tirocinante alla Direzione Regionale, interregionale o provinciale delle dogane competente, ai fini dell'eventuale ammissione in dogana, sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale affidatario, per lo svolgimento di mansioni di carattere puramente esecutivo.
- 8) Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego, di rapporto di lavoro subordinato privato, od in concomitanza con l'attività di ausiliario ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

Art. 3 - Tutor

- 1) Le funzioni di tutoraggio sono svolte direttamente dal professionista affidatario o da altro soggetto da questi designato, appartenente al suo stesso studio o struttura.
- 2) Il tutor ha il compito di indirizzare il lavoro dell'aspirante, di tenere i contatti con la struttura ospitante e di sovrintendere alla stesura delle relazioni intermedie e della relazione finale di tirocinio.
- 3) Il Consiglio territoriale competente esercita la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività di tirocinio e sull'osservanza dei requisiti ed obblighi di cui agli articoli seguenti.
- 4) Il tutor è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.
- 5) Il tutor non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio territoriale sulla base criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali con apposita delibera.

Art. 4 - Libretto di tirocinio

- 1) All'atto dell'iscrizione al registro di cui all'art. 1, viene rilasciato al tirocinante apposito libretto di tirocinio nel quale andranno annotate le attività svolte, i corsi di formazione frequentati.
- 2) Il libretto di tirocinio dovrà essere controfirmato dal tutor.

Art 5 - Requisiti del professionista affidatario

1. Il professionista affidatario deve essere iscritto all'albo degli spedizionieri doganali senza obbligo di continuità da almeno cinque anni e non essere stato sottoposto nel predetto periodo a provvedimenti disciplinari irrogati in via definitiva.

2. Il professionista affidatario deve essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'Ordinamento.
3. Il tirocinio può essere svolto presso lo spedizioniere doganale iscritto all'Albo che operi con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge.

Art. 6 Norme per il professionista affidatario

- 1) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, co 5, del presente regolamento, il professionista non può ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio.
- 2) Il professionista ha l'obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
- 3) È compito del professionista fornire al praticante la preparazione idonea per il completo esercizio della libera professione di spedizioniere doganale, sia sotto l'aspetto tecnico scientifico che sotto il profilo etico e deontologico.
- 4) La violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei doveri e norme deontologiche, comporta illecito disciplinare sia per il professionista che, ai sensi del comma 8, dell'art. 6 del D.P.R. n. 137/2012, per il praticante.
- 5) Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio è tenuto a comunicarlo al praticante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo fatti salvi i casi in cui il rapporto fiduciario è compromesso.

Art. 7 Compiti ed obblighi del tirocinante

- 1) Il tirocinante deve collaborare alle normali attività operative svolte presso la sede ospitante, purché rientranti nel programma concordato con il tutor. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza.
- 2) L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale, della parte di tirocinio precedentemente svolta. Qualora ricorra un giustificato motivo, il competente Consiglio territoriale può autorizzare, con successiva comunicazione al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, un'interruzione del tirocinio per un periodo in ogni caso non superiore a nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
- 3) Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il tirocinante dovrà pertanto provvedere con propri mezzi ai trasferimenti per raggiungere la struttura ospitante, al vitto e a quant'altro necessario per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8 Sede del tirocinio

- 1) Sedi del tirocinio possono essere gli studi professionali e le altre strutture, anche di tipo societario, che soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 9 Relazioni intermedie di tirocinio

- 1) Decorsi 6 mesi dall'inizio del periodo di tirocinio l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale il libretto di tirocinio, sul quale sono riportate le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio con una descrizione sommaria delle operazioni svolte.
- 2) Il libretto di tirocinio dovrà essere consegnato alla segreteria del Consiglio territoriale entro trenta giorni dal termine del periodo di cui al precedente comma e dovrà essere controfirmato dal tutor alla scadenza del periodo di tirocinio.
- 3) Il Consiglio Territoriale vigila sull'effettivo svolgimento del tirocinio, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di tirocinio non effettivamente svolti, il Consiglio Territoriale avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti del professionista e del praticante
- 4) L'approvazione della relazione intermedia da parte del Consiglio territoriale è condizione per la prosecuzione del tirocinio.

Art. 10 Formazione

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina dei criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 6, comma 10 del D.P.R. 137/2012, costituisce altresì integrazione dell'attività di tirocinio la frequenza di specifici corsi di formazione professionale organizzati dai Consigli territoriali o altri organismi, anche in convenzione con strutture universitarie ed extrauniversitarie, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Art. 11 - Trasferimento presso un altro studio

- 1) Il tirocinante che si trasferisca ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato ammesso deve darne comunicazione al Consiglio Territoriale entro novanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il Consiglio Territoriale potrà accertare l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa attestazione.
- 2) Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una Regione diversa da quella ove il tirocinante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio Territoriale nel quale si è trasferito.
- 3) La domanda di iscrizione nella nuova regione deve essere corredata dalla certificazione del Consiglio territoriale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 1 del presente regolamento, e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui all'art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti del

Consiglio Territoriale di provenienza e deve essere comunicata a mezzo email certificata PEC anche al Consiglio Territoriale di provenienza. In caso di trasferimento i Consigli territoriali non esigono nuovamente il pagamento dell'eventuale contributo "una tantum" per l'iscrizione.

- 4) I periodi necessari per i passaggi di cui ai commi 1 e 2 non sono configurabili come interruzione del periodo di tirocinio e sono quindi da comprendere ai fini del calcolo dei dodici mesi. Il mancato rispetto degli adempimenti, ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio, comporta l'inefficacia ai fini dell'accesso all'esame di Stato del periodo previamente svolto e la cancellazione dal registro dei praticanti se il praticante non adempie a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo entro novanta giorni.

Art. 12 Responsabilità disciplinare del praticante - Azione disciplinare

I praticanti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 137/2012 osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine degli spedizionieri doganali e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Art. 13 Relazione finale

Al termine dell'attività di tirocinio di dodici mesi, l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale competente il libretto di tirocinio, insieme ad una relazione finale nella quale sono esposte in dettaglio le attività svolte e descritte, le principali problematiche trattate e le competenze acquisite.

Art. 14 - Certificazione di compiuto tirocinio

- 1) Il Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali presso il quale è iscritto il praticante rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro trenta giorni successivi alla sua conclusione.
- 2) Il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale.
- 3) Quando il certificato perde efficacia, il competente consiglio territoriale degli spedizionieri doganali provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 15 - Norme transitorie

Per quanto non disposto dalla presente si rimanda alle disposizioni previste dall'articolo 6, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.